Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 10 luglio 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

1969

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 173 DEL 10 LUGLIO 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli *estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41:* **Società Ferriera Padana s.a.s. di Sergio Gambi & C., in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1969. — **Investimenti finanziari, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 giugno 1969. — **Società casearia franco italiana, società per azioni, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1969. — **A.T.A. - Azienda Trasporti Auto-ferrotranviari, società per azioni, in Biella:** Estrazione di obbligazioni dei contingente 1969. — **A. Bevilacqua & C. - Conserve alimentari, in liquidazione, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni 6 % 1963 sorteggiate il 27 giugno 1969. — **S.A.V.E.S. - Società Azionaria Vestiari e Stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni 7 % 1957 sorteggiate il 26 giugno 1969. — **« Montital » - Impresa Sbarchi e Imbarchi, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1969. — **« Bagnara Legnami », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1969. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI 6 % 1956-1974 sorteggiate e annullate il 24 giugno 1969. — **Società Cotonificio Rossi, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1969. — **Industrie Zignago Santa Margherita, società per azioni, in Fossalta di Portogruaro:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1969. **Cartiere Italiana e Sertorio Riunite, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1969. — **« Curital », società per azioni, in Germagnano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 giugno 1969. — **L'Elettrometallurgica, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 9 maggio 1969 e rimborsabili il 1° luglio 1977. — **L'Elettrometallurgica, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 9 maggio 1969 e rimborsabili il 1° luglio 1980. — **S.IN.E.S. - Società Industria Enologica Sicula per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 17 giugno 1969. — **Laboratorio di chimica medica e dell'Antipiol, società per azioni, in Gugliasco:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1969. — **Comerio Ercole, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5 % 1962 sorteggiate il 28 giugno 1969. — **« SACELIT Manufatti Cemento », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 giugno 1969. — **Essiccatoi Fava, società per azioni, in Cento (Ferrara):** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1969. — **Metropolitana Milanese - MM, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1ª emissione 1957-1979 sorteggiate il 3 luglio 1969. — **Metropolitana Milanese - MM, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 2ª emissione 1958-1979 sorteggiate il 3 luglio 1968. — **Metropolitana Milanese - MM, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 3ª emissione, 1960-1979 sorteggiate il 3 luglio 1969. — **Metropolitana Milanese - MM, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 4ª emissione 1961-1979 sorteggiate il 3 luglio 1969. — **Finanziaria Italiana di Investimenti - FIDI-Milano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 luglio 1969. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1602.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Mellino Mellini », con sede in Chiari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Brescia in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Mellino Mellini » di Chiari è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Mellino Mellini » con sede in Chiari (Brescia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Brescia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Chiari;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 24 agosto 1877.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 89. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1603.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Casa Rossi », con sede in Trecenta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Rovigo in data 19 aprile 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Casa Rossi » di Trecenta è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Casa Rossi », con sede in Trecenta (Rovigo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Rovigo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Trecenta;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 1° febbraio 1923.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 94. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1604.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Carlo Ondoli », con sede in Angera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Varese in data 26 aprile 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Carlo Ondoli » di Angera è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Carlo Ondoli », con sede in Angera (Varese), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Varese;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Angera;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 25 otto-

bre 1881, modificato con regio decreto 7 aprile 1938 e con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 87. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1605**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Migliorini e Balzan », con sede in Badia Polesine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Rovigo in data 19 aprile 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Migliorini e Balzan » di Badia Polesine è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 1 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Migliorini e Balzan », con sede in Badia Polesine (Rovigo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Rovigo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Badia Polesine;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 5 agosto 1871, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1960, registro n. 27 Interno, foglio n. 234.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 85. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1606**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di circolo « Luini Confalonieri », con sede in Luino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Varese in data 26 aprile 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale di circolo « Luini Confalonieri » di Luino è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale di circolo « Luini Confalonieri », con sede in Luino (Varese), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Varese;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Luino;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 8 luglio 1929.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 86. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1968, n. **1607**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Serafino Rinaldi », con sede in Pescina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale de L'Aquila in data 6 luglio 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Serafino Rinaldi », di Pescina, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 4 dello statuto appro-

vato con regio decreto 18 luglio 1930, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1952;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Serafino Rinaldi », con sede in Pescina (L'Aquila), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale de L'Aquila;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Pescina;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 18 luglio 1930, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1952, registro n. 7 Interno, foglio n. 315.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1968

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 92. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1968, n. **1608**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Castel di Sangro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale de L'Aquila in data 6 luglio 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Castel di Sangro è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1958;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Castel di Sangro (L'Aquila), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale de L'Aquila;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Castel di Sangro;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1958, registro n. 20 Interno, foglio n. 192.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1968

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 90. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1968, n. **1609**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Umberto I », con sede in Tagliacozzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale de l'Aquila in data 6 luglio 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Umberto I » di Tagliacozzo è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1963;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Umberto I », con sede in Tagliacozzo (L'Aquila), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale de l'Aquila;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Tagliacozzo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente del-

la Repubblica 18 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1963, registro n. 23 Interno, foglio numero 366.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1968

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 91. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. **328**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « G. Iazzolino », con sede in Vibo Valentia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Catanzaro in data 6 giugno 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « G. Iazzolino » di Vibo Valentia è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 25 maggio 1879;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « G. Iazzolino », con sede in Vibo Valentia (Catanzaro), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero;
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Catanzaro;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Vibo Valentia;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 25 maggio 1879.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 88. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. **329**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Maraschin Zannini », con sede in Sandrigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Vicenza in data 31 agosto 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Maraschin Zannini » di Sandrigo è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1963;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Maraschin Zannini », con sede in Sandrigo (Vicenza) di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Vicenza;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Sandrigo;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1964, registro n. 1 Interno, foglio n. 266.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 95. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. **330**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « San Lorenzo », con sede in Valdagno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Vicenza in data 31 agosto 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « San Lorenzo »

di Valdagno è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 23 febbraio 1902, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « San Lorenzo », con sede in Valdagno (Vicenza), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Vicenza;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Valdagno;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 23 febbraio 1902, modificato con regio decreto 17 marzo 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 93. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1969, n. 331.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Sant'Agostino », con sede in Castiglione del Lago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Perugia in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Sant'Agostino » di Castiglione del Lago è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Sant'Agostino », con sede in Castiglione del Lago (Perugia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Perugia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Castiglione del Lago;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1949, registro n. 10 Interno, foglio n. 193 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1958, registro n. 5 Interno, foglio numero 276.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 106. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1969.

Variazione del contributo temporaneo dovuto al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 2 della legge 27 giugno 1967, n. 536;

Sentito il comitato speciale del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, il quale, con deliberazione in data 19 luglio 1968, ha proposto di aumentare del 2 % il contributo di cui all'art. 10, n. 2, lettera *b*), della legge 2 aprile 1958, n. 377;

Ritenuta la necessità di disporre in conformità alla deliberazione assunta dal comitato speciale il 19 luglio 1968, in relazione al fabbisogno del fondo ed alle risultanze della rispettiva gestione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contributo temporaneo di cui all'art. 10, n. 2, lettera *b*), della legge 2 aprile 1958, n. 377, stabilito nella aliquota del 7,70 % della retribuzione contributiva dell'art. 1 della legge 27 giugno 1967, n. 536, è aumentato

al 9,70 % a decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1969

SARAGAT

BRODOLINI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1969
Registro n. 6, foglio n. 203

(6304)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1969.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Italiana Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Italiana Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Italiana Vita », con sede in Milano:

Tariffa 2-A, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 4-A, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa 38-A (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, con la restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento automatico annuale delle prestazioni, in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 17 giugno 1969

Il Ministro: TANASSI

(6068)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1969.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Narni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), approvato con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1950;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 8 gennaio 1969 nonchè dall'assemblea dei soci della ripetuta cassa in data 22 febbraio 1969;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), allegato al presente decreto, composto di sessantadue articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

Statuto della Cassa di risparmio di Narni

TITOLO I

Costituzione - Sede - Scopo e patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Narni, istituita da privati azionisti e riconosciuta con decreto reale del 24 aprile 1873, fa parte della Federazione fra le casse di risparmio dell'Italia centrale.

Essa ha la propria sede in Narni, ed è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo, anche a mezzo di Istituti speciali.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 61.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di garanzia federale;
d) dal fondo di riserva straordinario;

e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;
f) dal fondo per perdite eventuali;
g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:
1) l'assemblea dei soci;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 23;
4) il presidente;
5) il collegio sindacale;
6) il direttore generale;
7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

Soci

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di cento nè minore di ottantadue.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci. In quest'ultimo caso la proposta dovrà essere fatta pervenire alla presidenza della Cassa almeno tre giorni prima dell'adunanza dell'assemblea.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di induscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma 7°, punti I, II e III;

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

TITOLO III

Assemblea dei soci

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza, a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno un quarto dei soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio di amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità, o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno un quarto dei soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con una ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti o siano rappresentati almeno un decimo dei soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca alla unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 21.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

TITOLO IV

Consiglio di amministrazione

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, numero cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: numero tre alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e numero due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 1.000.000 o durata superiore ad anni uno;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 1.000.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 1.000.000;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 28, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8 dell'art. 19 e quelle di che all'art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'Istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO V
Comitato

Art. 23.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne facciano richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

TITOLO VI
Presidente

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazoni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO VII
Collegio sindacale

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le Casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla federazione delle Casse di risparmio dell'Italia centrale.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili e confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, alla assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del Comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VIII
Direttore generale

Art. 28.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6 dello articolo 19;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con la approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 29.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal cice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO IX

Personale

Art. 31.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti dei servizi e dai contratti di lavoro.

Art. 32

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO X

Filiali

Art. 33.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'Amministrazione.

TITOLO XI

Operazioni passive

Art. 34.

La cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 35.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 36.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 37.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 38.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 39.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 40.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 42.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 43.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 34.

Art. 44.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 45.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 46.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati. Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 47.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 48, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO XII

Operazioni attive

Art. 48.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, agli Istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzione dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli artt. 49 e 50 in merito ai limiti di fido;

q) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con la osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

r) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

s) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

t) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 49.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art 48 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 50.

Nel limite massimo di fido pari al 3 % del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 48 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'art. 48, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 48.

Art. 52.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia

Art. 53.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o di boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 54.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50% del valore di Borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art 55.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 48 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art 56.

Le operazioni di cui alla lettera *s*) dell'art. 48 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 57.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 20% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 3% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad Istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 7% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera *r*) dell'art. 48, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50% del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 6% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

Titolo XIII

Operazioni varie

Art. 58.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con la osservanza delle disposizioni dei precedenti artt. 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 48, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle Casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 59.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 60.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del Comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO XIV

Bilancio

Art. 61.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circonstanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci, da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 62.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(5963)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1969.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova» con sede in Padova, e ne è stato approvato lo statuto, e 9 dicembre 1962, numero 1912, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1968, riguardante il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ente, per gli esercizi finanziari 1968, 1969, 1970;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1968, concernente la nomina, per cooptazione, di alcuni membri del predetto consiglio ai sensi del secondo comma dello art. 6 dello statuto;

Vista la deliberazione 30 aprile 1969, con la quale il predetto consiglio ha proposto, ai sensi del citato art. 6 dello statuto, la nomina dell'ing. Giovanni Stimamiglio in sostituzione del gr. uff. Ferdinando Stimamiglio, deceduto;

Decreta:

L'ing. Giovanni Stimamiglio è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, in sostituzione del gr. uff. Ferdinando Stimamiglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1969

Il Ministro: TANASSI

(6049)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1969.

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Parma approvato con regio decreto 25 marzo 1920; il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 29 giugno 1933, n. 514; il secondo elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1968, n. 701; e lo schema del terzo elenco suppletivo pubblicato con decreto ministeriale 6 febbraio 1968, n. 68;

Visto lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata provincia, compilato dall'ufficio del genio civile di Parma;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e agli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni, è disposto:

a) il deposito dello schema del quarto elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della prefettura di Parma;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Parma;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria dei comuni interessati della provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Parma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 giugno 1969

Il Ministro: MANCINI

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Parma

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	DATI CATASTALI	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Pozzo Canali	Foglio n. 10, particella n. 126	Medesano	Per la quantità di acqua che viene portata in superficie
2	Azienda municipalizzata pubblici servizi (AMPS) di Parma	Foglio n. 4, particella n. 70.	Parma	Id.
3	Id.	Foglio n. 4, particella n. 117	Id.	Id.
4	Id.	Foglio n. 30 particella n. 14	Id.	Id.
5	Id.	Foglio n. 27, particella n. 93	Id.	Id.
6	Id.	Foglio n. 15, particella n. 65	Id.	Id.
7	Id	Foglio n. 21, particella n. 222	Id.	Id.
8	Id	Foglio n. 22, particella n. 40	Id.	Id.
9	Id.	Foglio n. 7, particella n. 58	Id.	Id.
10	Id.	Foglio n. 40, particella n. 44	Id.	Id.
11	Id.	Foglio n. 28 P. Ghiaia	Id.	Id.
12	Id.	Foglio n. 10 viale Tanara	Id.	Id.
13	Id.	Foglio n. 40, particella n. 57	Id.	Id.
14	Id.	Foglio n. 41, particella n. 107	Id.	Id.
15	Id.	Foglio n. 22, particella n. 8	Id.	Id.
16	Id.	Foglio n. 40, particella n. 119	Id.	Id.
17	Id.	Foglio n. 32 viale Martiri	Id.	Id.
18	Id.	Foglio n. 12 via Mantova n. 281	Id.	Id.
19	Id.	Foglio n. 31, particella n. 133	Id.	Id.
20	N. 3 pozzi dell'amministrazione comunale di Colorno	Foglio n. 43, particella n. 90	Colorno	Id.
21	Amministrazione comunale di Salsomaggiore (loc. Parola di Fidenza)	Foglio n. 61, particella n. 19	Fidenza	Per la quantità di acqua che viene portata in superficie I. Acq. Parola-Tabiano
22	Id.	Foglio n. 61, particella n. 52	Id.	Per la quantità di acqua che viene portata in superficie II. Acq. Parola-Tabiano
23	Id.	Foglio n. 61, particella n. 53	Id.	Per la quantità di acqua che viene portata in superficie III. Acq. Parola-Tabiano
24	Amministrazione comunale di Busseto	Foglio n. 10, particella n. 88	Busseto	Per la quantità di acqua che viene portata in superficie I. Acq. Capol.
25	Id.	Foglio n. 10, particella n. 66	Id.	Per la quantità di acqua che viene portata in superficie II. Acq. Capol.
26	Id. (fr. Samboseto)	Foglio n. 39, particella n. 148/h	Id.	Per la quantità di acqua che viene portata in superficie III. Acq. rurale
27	Id. (fr. Roncole Verdi)	Foglio n. 33, particella n. 61	Id.	Per la quantità di acqua che viene portata in superficie IV. Acq. rurale

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
MANCINI

(6174)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1969.

Norme per l'applicazione del beneficio fiscale previsto dal decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, per la benzina, il petrolio, gli oli da gas e gli oli combustibili speciali, destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini e per la revisione dei motori di aviazione, nonchè per gli oli combustibili diversi da quelli speciali destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti ministeriali 1° febbraio 1937 e 10 febbraio 1938;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1424;

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350;

Decreta:

Art. 1.

Le ditte fabbricanti di motori di autoveicoli, di aviazione e marini che intendono fruire dei benefici fiscali previsti dalla tabella *B*, lettera *D*, punto 1; lettera *E*, punto 2; lettera *G*, punto 1 e lettera *H* punto 7, allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, devono farne domanda, su carta legale, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, allegando il certificato della camera di commercio industria ed agricoltura comprovante che lo stabilimento è tecnicamente attrezzato per la fabbricazione dei suindicati motori.

In tale istanza dovranno indicarsi:

a) il preciso nominativo della ditta e, trattandosi di società, la persona delegata a rappresentarla;

b) la sede dello stabilimento di produzione e la potenzialità degli impianti;

c) i tipi di motori che si intende di costruire e le loro caratteristiche essenziali, la presumibile produzione annua e le modalità di collaudo;

d) la qualità e la quantità di prodotto petrolifero che si presume di poter consumare nel collaudo di ciascun tipo di motore.

Le indicazioni di cui alle lettere *c*) e *d*) potranno essere mutate previa presentazione di successive istanze.

Analoga istanza devono presentare le ditte costruttrici di autoveicoli o velivoli o natanti, sui quali vengono installati, anche previa elaborazione, motori nuovi acquistati da fabbricanti o importati, nonchè le ditte che procedono in propri stabilimenti alla revisione dei motori di aviazione, che intendono fruire della agevolazione in parola.

Art. 2.

Riconosciuta la regolarità dell'istanza ed accertato che la ditta si trova nelle condizioni prescritte per poter fruire della agevolezza, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione provvederà per l'espletamento dei compiti previsti dai successivi articoli.

Art. 3.

Agli effetti della concessione di cui al decreto-legge n. 989, sopracitato, sono considerate prove di collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, gli esperimenti eseguiti al banco, necessari a stabilire la efficienza e la messa a punto dei motori stessi, nonchè quelle indicate nei successivi articoli 4, 6 e 7.

E' escluso da ogni beneficio fiscale il consumo di prodotto petrolifero comunque avvenuto durante il ciclo di lavorazione dei singoli pezzi o impiegato nella loro revisione.

Art. 4.

Per i motori installati su autoveicoli sono, inoltre, ammesse prove di collaudo su strada, su strada ferrata, su pista e su rulli, per un percorso complessivo non superiore a 250 km., col carico massimo che il veicolo deve portare.

Tale percorso è comprensivo sia della prova preliminare nell'ambito dell'officina sia di quella eseguita fuori dallo stabilimento.

Art. 5.

Ai fini della concessione delle predette agevolazioni fiscali per « autoveicolo » si intende qualsiasi veicolo azionato a motore, compresi quindi i motocicli, i trattori, le automotrici ed i locomotori ferroviari.

Art. 6.

Per i motori installati su velivoli, oltre alle prove di cui al precedente art. 3, possono essere effettuate prove di collaudo, sia in officina che in volo, per un complessivo periodo massimo di ore 10.

Art. 7.

Per il collaudo in mare di motori marini, installati su natanti che non hanno titolo ad imbarcare prodotti petroliferi con il godimento di maggiori benefici previsti da norme vigenti, è concessa l'agevolazione fiscale di cui al precedente art. 1 per il combustibile occorrente, oltre che per le prove al banco, previste all'articolo 3 del presente decreto, anche:

a) per le prove fatte agli ormeggi;

b) per le prove compiute in mare della durata complessiva non superiore alle 24 ore, anche se effettuate in più riprese.

Art. 8.

Le ditte costruttrici di autoveicoli, velivoli o natanti che installano motori prodotti da altre fabbriche, già regolarmente sottoposti al collaudo al banco, possono godere del beneficio fiscale, rispettivamente, per le sole prove di cui agli articoli 4, 6 e 7.

Tuttavia nel caso in cui i motori, già collaudati presso la ditta costruttrice, vengano sottoposti ad elaborazione nello stabilimento della ditta installatrice con necessità di nuovo collaudo al banco, è ammessa l'agevolezza fiscale per i quantitativi di prodotti petroliferi necessari a stabilire l'efficienza e la messa a punto dei motori stessi detratti i quantitativi già consumati nel primo collaudo al banco.

Art. 9.

Sono escluse dal beneficio fiscale tutte le ulteriori prove di collaudo effettuate su richiesta e nell'interesse di committenti.

Art. 10.

I quantitativi di petrolio lampante, benzina, petrolio diverso da quello lampante, oli da gas, oli combustibili

speciali od oli combustibili diversi da quelli speciali, necessari per le prove dei motori costruiti in serie, indicate ai precedenti articoli 3, 4 e 6 potranno essere determinati in base ai consumi medi unitari accertati mediante esperimenti eseguiti con l'intervento di un ingegnere e di un procuratore dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Ogni esperimento dovrà essere effettuato con le stesse modalità (durata, numero dei giri, ecc.) preventivamente denunciato a termini del precedente art. 1, su almeno 4 motori dello stesso tipo che, per le prove di cui agli articoli 4 e 6, dovranno essere installati su veicoli o velivoli anche essi dello stesso tipo.

Ogni verbale dovrà essere ratificato dal capo dello ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 11.

La quantità di prodotti petroliferi da ammettere al beneficio fiscale non potrà essere superiore a quella determinata secondo le modalità stabilite dal precedente art. 10.

Pertanto, qualora nella fase di liquidazione di cui al successivo art. 17, risultino consumi effettivi superiori, per ogni singola prova, a quelli medi unitari sperimentalmente accertati, la predetta liquidazione verrà effettuata in base agli stessi consumi medi unitari.

In ogni caso, ove la durata effettiva dei collaudi sia inferiore a quella delle prove controllate, i consumi specifici accertati saranno proporzionalmente ridotti, salva la facoltà del capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di far determinare con ulteriori prove sperimentali i nuovi consumi medi unitari.

Art. 12.

L'agevolazione è accordata a partire dalla data di presentazione della relativa domanda all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Art. 13.

Per i motori costruiti in pochi esemplari (come i motori marini di elevata potenza), il consumo di prodotto petrolifero deve essere accertato, per ogni motore sottoposto a collaudo, direttamente dai funzionari dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, su specifica richiesta del fabbricante.

Dell'operazione eseguita deve essere redatto apposito verbale in contraddittorio della parte interessata, da sottoporre alla ratifica del capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 14.

Analogo accertamento diretto deve essere effettuato per i motori sperimentali e per i motori di aviazione sottoposti a revisione predisponendo, in tal caso, se necessario in relazione alla durata dell'operazione, un idoneo servizio di vigilanza finanziaria continuativa.

Tuttavia il capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione può consentire, qualora lo ritenga tecnicamente possibile, che l'accertamento di cui al precedente comma venga effettuato in base ai consumi medi unitari rilevati con le modalità indicate nell'art. 10 del presente decreto.

Art. 15.

Le prove in mare di cui all'art. 7 devono essere eseguite con l'intervento di un funzionario dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, di un ingegnere del Registro italiano navale, quando prescritto, e, se necessario, di un funzionario della dogana.

Dell'operazione sarà redatto apposito verbale in contraddittorio della parte interessata, da sottoporre a ratifica del capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 16.

Le ditte ammesse al beneficio fiscale di cui al precedente art. 1 devono tenere, per ciascun tipo di motore, apposito registro, vidimato dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale vanno annotati giornalmente:

a) i motori prodotti con riferimento al loro numero di matricola;

b) le caratteristiche essenziali del tipo di motore;

c) il numero dei motori sottoposti alle singole prove di collaudo;

d) le ore di durata di ogni singola prova;

e) la quantità di ciascuno dei prodotti petroliferi indicati al precedente art. 10 consumata per ogni prova;

f) ogni altro dato necessario ai controlli che lo ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, a norma del successivo art. 17 deve eseguire per il rilascio dei buoni di prelevamento dei prodotti petroliferi ammessi all'imposta ridotta.

Analogo registro deve essere tenuto dalle ditte che eseguono, unicamente, l'installazione dei motori su veicoli, velivoli e natanti nonchè dalle ditte che procedono alla revisione dei motori di aviazione.

Al registro di cui sopra deve essere allegata copia dei verbali di cui agli articoli 10, 13, 14 e 15.

Art. 17.

La liquidazione dei quantitativi di prodotti petroliferi da ammettere al pagamento dell'imposta di fabbricazione ridotta sarà effettuata, alla fine di ciascun bimestre, in base al numero dei motori di ciascun tipo che risulteranno prodotti e collaudati o (per i motori d'aviazione) sottoposti a revisione durante il bimestre stesso, tenuti presenti i dati ed i consumi effettivi di carburante o combustibile risultanti dai registri di cui al precedente art. 16 nonchè le limitazioni di cui allo art. 11 del presente decreto.

Ai fini del riscontro dei dati di cui al predetto articolo 16 potranno essere esaminate la contabilità commerciale e le schede di lavorazione e collaudo della ditta.

Della suddetta liquidazione sarà redatto, in contraddittorio con la ditta fabbricante, apposito verbale numerato progressivamente.

Art. 18.

In base al verbale di liquidazione di cui all'articolo precedente, il capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione rilascerà al fabbricante un buono di prelevamento dei prodotti petroliferi ammessi all'imposta ridotta su speciale modello che sarà fornito a spese della ditta interessata e dal quale dovrà risultare:

a) il nominativo della ditta beneficiaria e l'ubicazione della fabbrica;

b) il bimestre cui i collaudi si riferiscono nonchè la data ed il numero d'ordine del relativo verbale di liquidazione;

c) i quantitativi complessivi di prodotti petroliferi che possono essere prelevati ad imposta ridotta.

Il buono può essere girato a favore del fornitore dei prodotti petroliferi, ma non è ammessa che una sola girata e sarà ritirato dall'ufficio finanziario presso il quale avrà luogo l'operazione per essere unito ai documenti contabili di estrazione, a giustificazione del minore importo di imposta riscosso.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1969

Il Ministro: REALE

(6285)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1969.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore per il mese di luglio 1969.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 6 marzo 1969, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi, per l'anno finanziario 1969, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 12 aprile 1969, recante modificazioni alle norme per l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore di cui al predetto decreto ministeriale 28 febbraio 1969;

Decreta:

E' disposta nel mese di luglio 1969 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi fino ai seguenti limiti massimi in valore nominale:

a) buoni da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, L. 210.000.000.000;

b) buoni per investimenti liberi, L. 140.000.000.000.

Per i buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi da emettere nel mese di luglio 1969 l'interesse annuo anticipato viene stabilito nella misura del 4,75 %.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 luglio 1969.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1969
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 349

(6405)

DECRETO PREFETTIZIO 20 giugno 1969.

Sostituzione di un membro del consiglio provinciale di sanità.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 1018.15.2 del 12 febbraio 1969, con il quale è stato costituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1969-1972;

Vista la nota n. 5091 del 18 giugno 1969, con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, sede di Treviso, designa a far parte del collegio predetto il dott. Giacomo Camilotti, vice dirigente sanitario della sede, in sostituzione del dott. Giovanni Giuffrida, deceduto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Il dott. Giacomo Camilotti, vice dirigente sanitario dell'INAM, sede di Treviso, è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità, in rappresentanza del predetto istituto.

Treviso, addì 20 giugno 1969

Il prefetto: BLANDALEONE

(6159)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 1° luglio 1969.

Proroga della gestione straordinaria dell'amministrazione comunale di Canosa di Puglia.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 aprile 1969, il consiglio comunale di Canosa è stato sciolto ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del vice prefetto ispettore dott. Donato Ressa.

Il predetto commissario ha dovuto, in un primo momento, provvedere a deliberare il bilancio dell'ente ed a curare la riorganizzazione di taluni delicati servizi, mentre attualmente ha in corso di esame e di adozione un complesso di provvedimenti amministrativi e contabili, nonchè la revisione di tutte le imposte comunali.

Per gli importanti e innegabili riflessi che la soluzione di tali problemi potrà avere nel futuro dell'ente appare consigliabile che essi vengano portati a termine dal commissario straordinario.

Ritenendosi, pertanto, necessario prorogare di tre mesi la gestione straordinaria, si è provveduto a ciò in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Bari, addì 1° luglio 1969

Il prefetto: PIGNATARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 25 giugno 1969, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Canosa e nominato commissario per la provvisoria gestione di detto comune il vice prefetto ispettore dott. Donato Ressa;

Ritenuta la necessità di prorogare di tre mesi la gestione commissariale per i motivi esposti nell'allegata relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2835, richiamato in vigore dall'art. 16 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Canosa è prorogata di tre mesi, a decorrere dall'8 luglio 1969.

Il commissario straordinario dott. Donato Ressa, conserva tutti i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica di cui in premessa.

Bari, addì 1° luglio 1969

Il prefetto: PIGNATARO

(6305)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Borromea »

Con decreto n. 1032 del 19 giugno 1969 la S.p.A. Fonti minerali termali di Baveno con sede elettiva in Baveno (Novara), è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale proveniente dalla polla n. 4 della sorgente « Borromea » che sgorga in territorio del comune di Baveno (Novara), miscelata a quella della polla n. 3, già autorizzata con decreto ministeriale n 964 del 25 maggio 1968.

La medesima società è altresì autorizzata a riportare sul riquadro sinistro delle etichette i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita il 22 febbraio 1969, dal prof. Paolo Armandola, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Novara, e sul riquadro destro delle stesse etichette il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 6 luglio 1968 dal prof. L. Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia.

Restano invariate il formato, i disegni, il colore e le altre diciture autorizzate con il citato decreto n. 964 del 25 maggio 1968.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano anche invariate le altre prescrizioni fatte con il decreto n. 964 del 25 maggio 1968.

Con decreto n. 1033 del 19 giugno 1969 la S.p.A. Fonti minerali termali di Baveno, con sede elettiva in Baveno (Novara), è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale proveniente dalla polla n. 4 della sorgente « Borromea » che sgorga in territorio del comune di Baveno (Novara), miscelata a quella della polla n. 3, già autorizzata con decreto ministeriale n. 738 del 18 luglio 1960, nel tipo addizionato di gas acido carbonico.

La medesima società è altresì autorizzata a riportare sul riquadro sinistro delle etichette i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita il 22 febbraio 1969 dal professore Paolo Armandola, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Novara, e sul riquadro destro delle stesse etichette il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 6 luglio 1968 dal prof. L. Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia.

Restano invariate il formato, i disegni, il colore e le altre diciture autorizzate con il citato decreto n. 738 del 18 luglio 1960.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano anche invariate le altre prescrizioni fatte con il decreto n. 738 del 18 luglio 1960.

(6054)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gonnosnò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Gonnosnò (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6261)

Autorizzazione al comune di Masullas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Masullas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6262)

Autorizzazione al comune di Milis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1969, il comune di Milis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6263)

Autorizzazione al comune di Mogoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1969, il comune di Mogoro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6264)

Autorizzazione al comune di Narbolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1969, il comune di Narbolia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6265)

Autorizzazione al comune di Ollastra Simaxis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1969, il comune di Ollastra Simaxis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6266)

Autorizzazione al comune di Pabillonis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1969, il comune di Pabillonis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6267)

Autorizzazione al comune di Pianopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1969, il comune di Pianopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumeer un mutuo di L. 11.749.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6268)

Autorizzazione al comune di Pimentel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 2 luglio 1969, il comune di Pimentel (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.425.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6269)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 Mod. 243 O.P. — Data: 14 novembre 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Salerno — Intestazione: Falcone Bartolomeo — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 luglio 1969

(6289)

Avviso per smarrimento di tagliandi di ricevuta semestrali

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 10.

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta semestrali appresso indicati, relativi ai certificati Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % (1946) n. 33010, serie 106, del capitale nominale di L. 20.000, n. 34672, serie 23, del capitale nominale di L. 220.000 e n. 34678, serie 106, del capitale nominale di L. 5000, intestati a « Opera pia conservatorio Interiano in Genova »:

Certificato n. 33010, serie 106, tagliando di scadenza 1° gennaio 1967, rend. sem. L. 350;

Certificato n. 34672, serie 23, tagliando di scadenza 1° gennaio 1967, rend. sem. L. 3850;

Certificato n. 34678, serie 106, tagliando di scadenza 1° gennaio 1967, rend. sem. L. 90.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali maturati sui tagliandi predetti.

(6290)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 127

Corso dei cambi del 9 luglio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,29	628,50	628,70	628,40	628,50	629,30	628,40	628,40	629,29	628,15
$ Can.	582,10	581,30	581 —	581,50	580,90	582,12	581,20	581,50	582,10	581,60
Fr Sv.	146,06	145,70	145,75	145,72	145,70	145,10	145,70	145,72	146,06	145,70
Kr. D.	83,57	83,50	83,58	83,49	83,40	83,58	83,50	83,49	83,57	83,50
Kr N.	88,17	88,07	88,30	88,07	88 —	88,18	88,07	88,07	88,17	88 —
Kr. Sv.	121,60	121,45	121,45	121,43	121,40	121,60	121,45	121,43	121,60	121,50
Fol.	172,52	172,40	172,45	172,37	172,30	172,55	172,34	172,37	172,52	172,40
Fr. B.	12,52	12,486	12,4950	12,4850	12,48	12,49	12,4895	12,4850	12,49	12,45
Franco francese	126,51	126,40	126,45	126,37	126,30	126,51	126,40	126,37	126,51	126,30
Lst.	1504,30	1502,30	1501,80	1502,25	1502,50	1504,30	1502,20	1502,25	1504,30	1501,10
Dm. occ.	157,18	157,03	157,03	157,025	157 —	157,18	157,03	157,025	157,18	156,95
Scell. Austr.	24,34	24,31	24,34	24,32	24,30	24,34	24,325	24,32	24,34	24,30
Escudo Port.	22,15	22,05	22,08	22,05	22,05	22,15	22,09	22,05	22,15	22,10
Peseta Sp.	8,99	8,97	9 —	8,99	9 —	8,99	8,9925	8,99	8,99	8,97

Media dei titoli del 9 luglio 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	103,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,875
» 5 % (Ricostruzione)	95,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,90
» 5 % (Città di Trieste)	93,65
» 5 % (Beni Esteri)	93,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,175
» » » » 1968-83	99,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 luglio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	628,40
1 Dollaro canadese	581,35
1 Franco svizzero	145,71
1 Corona danese	83,495
1 Corona norvegese	88,07
1 Corona svedese	121,44
1 Fiorino olandese	172,355
1 Franco belga	12,487
1 Franco francese	126,385
1 Lira sterlina	1502,225
1 Marco germanico	157,027
1 Scellino austriaco	24,322
1 Escudo Port.	22,07
1 Peseta Sp.	8,991

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla IV classe di stipendio, relativi ai posti di insegnante d'arte applicata negli istituti d'arte disponibili al 1° ottobre 1967.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Vista la legge 16 luglio 1960, n. 1743;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto - Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per insegnanti d'arte applicata in servizio negli istituti d'arte, relativi a posti di ruolo organico disponibili al 1° ottobre 1967.

Detti concorsi sono per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla IV classe di stipendio.

Numero d'ordine	Materie o gruppi di materie	Numero dei posti messi a concorso
1	Decorazione pittorica - Decorazione murale - Pittura decorativa - Decorazione applicata all'industria - Decorazione industriale	1
2	Decorazione plastica - Scultura decorativa - Lavorazione del marmo e della pietra - Lavorazione dell'alabastro - Intagli in marmo - Formatura e stucco - Formatura	1
3	Ceramica - Decorazione ceramica - Decorazione e smaltatura ceramica - Decorazione e plastica ornamentale ceramica - Foggiatura al tornio Formatura e stampatura - Formatura tornitura e cottura ceramica - Forni - Cottura terracotta	1
4	Ferro battuto - Ferro battuto e sbalzo - Sbalzo - Sbalzo e cesello - Sbalzo, incisione e smaltatura dei metalli - Smalto su metalli - Lavorazione dei metalli - Oreficeria - Fonderia artistica	1
5	Lavorazione del legno - Lavorazione del mobile - Ebanisteria Ebanisteria e tarsia - Intaglio - Tarsia - Ebanisteria, tarsia e intaglio - Intaglio in legno e plastica ornamentale - Laccatura e doratura del legno	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Possono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1 coloro che si trovano in servizio alla data del presente bando e che, alla data del 1° ottobre 1967, appartengono al ruolo organico degli insegnanti delle materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi, e, alla stessa data, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e cioè:

a) si trovano a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) hanno riportato negli anni scolastici 1964-65, 1965-66 e 1966-67 qualifiche non inferiori a «valente».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di «insufficiente», nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

Il servizio prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Coloro che hanno ottenuto la valutazione del servizio militare, agli effetti del raggiungimento dell'anzianità richiesta per il passaggio anticipato alla III classe di stipendio, non possono usufruire del medesimo beneficio per il passaggio anticipato alla classe di stipendio successiva.

Art. 3.

Termini per la presentazione delle domande di ammissione - Documentazione - Esclusioni

Le domande di partecipazione ai presenti concorsi per merito distinto, redatte su carta legale da L. 400, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo, 23 - Roma-EUR, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del predetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda devono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede ed istituto presso cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o per assunzione senza concorso, se con periodo di prova o senza o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti e scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio e anzianità nella classe stessa posseduta alla data del 30 settembre 1967;

h) nel caso che il candidato abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi ai fini della progressione in carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1967 e non gli risulti comunicata la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta legale da L. 400, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore al 1° ottobre 1967.

Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, Divisione 2ª, con apposita domanda in carta legale da L. 400. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dal capo di istituto, ed attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1964-65, 1965-66, 1966-67, e le eventuali sanzioni disciplinari.

Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi di istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1967 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 3;

4) un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei titoli di merito, di servizio, culturali e delle pubblicazioni, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo dell'istituto, che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione, o altre amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del presente art. 2:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 debbono presentare la dichiarazione di cui alla circolare 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta legale da L. 400;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 debbono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta legale da L. 400;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto-legge 4 marzo 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241 debbono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 500 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

Art. 4.

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli - Detrazioni

La commissione giudicatrice dispone di 100 punti, ripartiti secondo quanto stabilito dalla apposita tabella predisposta dal Ministero della pubblica istruzione, in conformità di quanto disposto dal quarto capoverso dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204.

I titoli valutabili debbono essere stati conseguiti entro il 30 settembre 1967.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743.

La commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il relatore e, ove occorra, il segretario.

Art. 6.

Formazione delle graduatorie

Al termine delle operazioni, la commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito sono compresi tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito, la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

Art. 7.

Approvazione delle graduatorie

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1969
Registro n. 47, *foglio n.* 33

(6182)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi per l'assegnazione di borse di studio banditi dall'Istituto nazionale della nutrizione

Su conforme delibera del comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione del 27 maggio 1969, sono stati indetti due concorsi per l'assegnazione di tre borse di studio di L. 1.500.000 annue, di cui una riservata a laureati in medicina e chirurgia e due riservati a laureati in chimica, da fruire presso l'Istituto nazionale della nutrizione, città universitaria, Roma.

Coloro che vi abbiano interesse, possono prendere visione dei bandi di concorso di cui trattasi, presso la segreteria del predetto Istituto (sita al 2° piano dell'istituto di fisiologia generale dell'Università di Roma) o chiederne copia alla stessa.

Le domande di ammissione ai concorsi e la documentazione prevista dai relativi bandi dovranno pervenire all'Istituto nazionale della nutrizione entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presidente: VISCO

(5895)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5607 in data 16 ottobre 1968, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza sanitaria fra i comuni di Bordighera, Ospedaletti, Vallecrosia, Seborga e Vallebona;

Visto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Imperia, dell'ordine provinciale dei medici e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 231 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e la legge 6 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di ufficiale sanitario per il posto indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Barbera dott. Mariano, direttore di sezione della prefettura di Imperia;

Petrilli prof. Fernando, direttore dell'istituto di igiene della Università di Genova;

Antognetti prof. Lorenzo, docente fuori ruolo presso la clinica medica generale dell'Università di Genova;

Satta dott. Giuseppe, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Rebaudo dott. Giuseppe Renato, ufficiale sanitario di Ventimiglia.

Segretario:

Lo Prejato dott. Luigi, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La predetta commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Genova presso l'istituto di igiene.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Imperia e dei comuni interessati.

Imperia, addì 20 giugno 1969

Il medico provinciale: SCARDINA

(6062)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 560 del 1° giugno 1968, modificato con provvedimento n. 1278 del 14 gennaio 1969, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a sei posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Bonito, Caposele in consorzio con Calabritto e Senerchia, Mugnano del Cardinale, Pratola Serra in consorzio con Prata P. U. e Tufo, Guardia dei Lombardi in consorzio con Morra de Sanctis, Conza della Campania in consorzio con S. Andrea di Conza;
veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di

Visto il proprio decreto n. 379 dell'8 aprile 1968, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra:

1.	Trotta Salvatore	punti 75,60
2.	Izzo Enrico	» 71,78
3.	Fedele Gaetano	» 70,40
4.	De Pietro Rodolfo	» 67,36
5.	Colucci Stefano	» 66,72
6.	Gambone Costantino	» 63,11
7.	Russo Giuseppe	» 62,82
8.	Cariglia Filomeno	» 62,46
9.	Gaggiano M. Arcangelo	» 62,05
10.	Realfonso Ettore	punti 61,84
11.	Scafuri Matteo	» 61,51
12.	Meriano Aldo	» 60,94
13.	Di Sarno Pasquale	» 60,68
14.	Carbonaro Mario	» 58,20
15.	Lamberti Giuseppe	» 58,02
16.	Roco Mario	» 57,87
17.	Del Zingaro Giovanni	» 57,60
18.	Limone Luigi	» 56,64
19.	Annarumma Giuseppe	» 55,49
20.	Pescatore Alfonso	» 55,09
21.	Conte Angelo Giorgio	» 52,40
22.	Del Po Pietro	» 51,40
23.	Lutta Annibale	» 51,38
24.	Messidoro Raffaele	» 49 —
25.	Santaniello Pasquale	» 45,72
26.	Formica Antonino	» 45,44
27.	Calitri Vito	» 42 —

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Avellino, addì 20 giugno 1969

Il veterinario provinciale: IASI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 556 del 20 giugno 1969, con il quale si approva la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso ai posti di veterinario condotto nei comuni di Bonito, Caposele in consorzio con Calabritto e Senerchia, Mugnano del Cardinale, Pratola Serra in consorzio con Prata P.U. e Tufo, Guardia dei Lombardi in consorzio con Morra de Sanctis, Conza della Campania in consorzio con S. Andrea di Conza;

Visto il proprio decreto n. 551 del 14 giugno 1969, con il quale il posto della condotta consorziale di Calabritto, Caposele e Senerchia è stato stralciato dal bando di concorso a seguito di soppressione del posto stesso;

Viste le domande dei singoli candidati, esaminato l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati sanitari, sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Trotta Salvatore: Mugnano del Cardinale;

2) Izzo Enrico: Consorzio di Pratola Serra-Prata P. U. e Tufo;

3) Fedele Gaetano: Bonito;

4) Gambone Costantino: Consorzio di Guardia dei Lombardi-Morra de Sanctis;

5) Russo Giuseppe: Consorzio di Conza della Campania-Sant'Andrea di Conza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Avellino, addì 20 giugno 1969

Il veterinario provinciale: IASI

(6065)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.